



**CITTA' DI GINOSA**  
*Provincia di Taranto*

---

**ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**III<sup>^</sup> SETTORE - AREA POLIZIA LOCALE**  
**Servizio**

**REG. GEN. N. 6 DEL 12-02-2025**

REG. SETT. N. 5 DEL 12-02-2025

<b>OGGETTO:</b>	Nuova disciplina della viabilità in Via Della Pace, Via Palatrasio, Via Portararo, P.le San Pio e strade adiacenti la nuova area mercatale, nelle giornate di giovedì ed altri giorni dedicati, a far data dal 13.02.2025 in occasione dello svolgimento del mercato settimanale di Ginosa.
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI** gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi della D.G.C. n° **210 del 07.11.2024** avente ad oggetto "Assetto organizzativo del Comune di Ginosa", nonché il Decreto del Sindaco n. **27 del 14.11.2024** con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti dell'attività del III SETTORE AREA POLIZIA LOCALE (controlli e polizia amministrativa, tributaria e ambientale; accertamenti violazioni al C.d.S.; rapporti con le Istituzioni, le F.A. e forze di polizia, attività di P.G.; Protezione civile, Trasporti e viabilità);

**VISTO** l'art. 158, comma 2 lett. e) del vigente Codice della Strada dove è previsto che *La sosta di un veicolo è inoltre vietata: ... omissis .... e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilito... omissis;*

**DATO ATTO** che è volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire una più funzionale riorganizzazione logistica del mercato settimanale di Ginosa centro, in particolare allo scopo di perseguire una migliore ricollocazione dei posteggi collocati nella seconda porzione del mercato, tenuto anche conto delle correlate problematiche legate all'accessibilità dell'area da parte degli avventori, alla viabilità e ai parcheggi,

**IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA EVIDENZIATO:**

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 07.08.2023 è stato dato mandato al competente SUAP di *Predisporre tutti gli atti relativi al trasferimento temporaneo di parte dell'area mercatale attualmente insistente di viale Europa e via F.lli Materano presso la nuova sede di via Palatrasio, via Portararo e via della Pace;*
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 23.11.2023 è stata approvata la *modifica del documento strategico del commercio e la riorganizzazione del mercato settimanale di Ginosa Centro* prevedendo espressamente di trasferire temporaneamente parte dell'area mercatale attualmente insistente su viale Europa e via F.lli Materano presso la nuova sede di via Palatrasio, via Portararo, via della Pace, come meglio dettagliato nella planimetria allegata al suddetto provvedimento;

**VISTA** la nota del Responsabile del VIII Settore Area Attività produttive e patrimonio prot n. 5363 del 10.02.2025 con la quale viene comunicato che *il mercato del giovedì attualmente svolto in Via F.lli Materano e in Viale Europa, a partire dal giorno 13-02-2025 sarà svolto in Via Palatrasio e Via della Pace e le attività mercatali saranno effettuate come previsto nella giornata di giovedì e secondo l'orario consueto;*

**DATO ATTO** che:

- il vigente **Regolamento Comunale di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche** di cui alla D.C.C. n. 9 del 14.04.2022, all'art. 27 prevede che le operazioni di accesso, allestimento, disallestimento ed esodo dall'area da parte degli operatori commerciali devono avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 14:00;
- dopo le ore 14:00 il competente servizio deve procedere alla raccolta dei rifiuti ed allo spazzamento delle aree precedentemente occupate dai posteggi di vendita;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di adottare in esecuzione di quanto deliberato con gli atti innanzi citati, apposita ordinanza che istituisca l'inibizione della circolazione veicolare il giovedì dalle ore 06:00 alle ore 16:30 nelle zone individuate per lo svolgimento del Mercato settimanale di Ginosa nonché intervenire con altri provvedimenti di disciplina della circolazione stradale nelle aree adiacenti;

**CONSIDERATO**, inoltre, necessario istituire la relativa segnaletica verticale contenente l'inibizione della circolazione veicolare ed installare appositi dispositivi mobili per la chiusura delle strade, che verranno rimossi al termine del mercato;

**ATTESTATA** l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.190

**ORDINA**

1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 198 del 07.08.2023 e di C.C. n. 100 del 23.11.2023, nonché secondo quanto comunicato dal Responsabile del VIII Settore Area Attività produttive e patrimonio con nota prot. n. 5363 del 10.02.2025, l'istituzione, **a decorrere dal 13 febbraio 2025**, per tutti i veicoli in genere, nella giornata del giovedì ed altri giorni di mercato, dalle ore 06:00 alle ore 16:30, eccetto gli

operatori commerciali che partecipano al mercato settimanale, di soccorso, ed eventualmente autorizzati, nelle strade individuate per lo svolgimento del mercato settimanale e nelle strade adiacenti in linea di massima secondo la planimetria allegata e più precisamente:

- 1.1 Della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata (qualora i mezzi tecnici a disposizione lo consentano)** Tratto di Via della Pace compreso tra Via De Amicis e P.le Caduti di tutte le guerre;
- 1.2 Della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata (qualora i mezzi tecnici a disposizione lo consentano)** Rampa di Via Pozzillo di accesso a Via della Pace;
- 1.3 Della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata (qualora i mezzi tecnici a disposizione lo consentano)** Tratto di Via Palatrasio compreso tra Via Portararo e Via della Pace;
- 1.4 Della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata (qualora i mezzi tecnici a disposizione lo consentano)** Via Portararo, intero tratto;
- 1.5 Della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata (qualora i mezzi tecnici a disposizione lo consentano)** Piazzale San Pio;
- 1.6 Del divieto di transito** per tutti i veicoli in genere, ad esclusione dei residenti, dei titolari di attività presenti in Via Portararo e Via Palatrasio dei clienti di tali attività e degli avventori del mercato, i quali, dato il doppio senso di circolazione della predetta Via Palatrasio e considerata l'impossibilità di continuare in direzione Via della Pace e Via Portararo, potranno, al fine di recedere da tale arteria, invertire il senso di marcia in direzione sud; resta inteso che tutte le manovre dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione e senza recare pericolo ai pedoni, rispettando le norme del vigente C.D.S e la segnaletica ivi tracciata ed installata;
- 1.7 Di apporre apposita segnaletica verticale e dispositivi mobili di chiusura delle strade, che verranno installati in prossimità dell'orario di apertura del mercato e rimossi al termine del mercato settimanale, da personale all'uopo individuato;**

**2. A decorrere dal 13.02.2025 con validità permanente:**

- 2.1 l'istituzione in Via della Pace, ambo i lati, di un percorso pedonale** sul quale è vietata la sosta e la circolazione di qualsiasi tipologia di veicolo;
- 2.2 l'istituzione sulla rampa di discesa di Via della Pace verso Via Pozzillo, ambo i lati del Divieto di fermata;**
- 2.3 l'istituzione in Via Pozzillo, in prossimità della rampa di accesso a Via della Pace del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 18.00** dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli scuolabus e secondo la segnaletica orizzontale e verticale all'uopo installata;
- 2.4 L'istituzione in Via Pozzillo compresa l'area tra la Via Vito Pizzulli, la stessa Via Pozzillo e Via Battaglia del Divieto di Fermata** secondo quanto indicato da apposita segnaletica verticale;
- 3. I provvedimenti sopra indicati al punto n. 1, possono essere attuati ogni qualvolta che per svariati motivi ricorre la necessità di svolgere il suddetto "MERCATO" in un qualsiasi altro giorno della settimana;**
- 4. Sono revocati con decorrenza immediata tutte le ordinanze di viabilità in materia di mercato settimanale precedentemente emesse, mentre mantengono la loro efficacia quelle di regolazione della viabilità che non siano in contrasto con le norme stabilite con la presente;**
- 5. La presente ordinanza è resa nota al pubblico, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;**

**DISPONE**

**Che sia assicurato in ogni momento l'agevole accesso e transito dei mezzi di soccorso nell'area del mercato, sia per quanto riguarda il raggiungimento di ogni suo punto, sia per l'attraversamento dell'area per il raggiungimento di siti esterni all'area di che trattasi;**

*Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.*

*Si rammenta che in base al 3° comma dell'art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità*

*stabilite dall'art. 74 del Regolamento d'esecuzione, al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti).*

*Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.*

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Comm. C. Antonio Costantino.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale On-Line, nonché per opportuna conoscenza, l'osservanza e l'esecuzione, secondo le rispettive competenze, viene trasmessa a:

- ◊ Sig. Sindaco - Ginosa;
- ◊ Comando Stazione Carabinieri – Ginosa;
- ◊ Area Attività Produttive e Patrimonio - Ginosa;

**I trasgressori, sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui alla vigente normativa in materia (D. L.vo n. 285/1992 nuovo codice della strada e relativo D.P.R. n.495/1992 Regolamento di Esecuzione al c.d.s.)**

**RIFERIMENTI UFFICIO: Comando Polizia Locale di Ginosa 74013 Piazza Marconi n. 1 tel. [099.8290247](tel:0998290247)  
e-mail: [pm@comune.ginosa.ta.it](mailto:pm@comune.ginosa.ta.it) pec: [pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it)**

*Il Responsabile del Settore  
ANTONIO COSTANTINO*